SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 marzo 2001, n. **57**.

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
REGOLAZIONE DEI MERCATI

CAPO I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

ART. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).

1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis* – *1.* Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.

2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o

esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.

4. Sono definiti « premi annuali di riferimento » quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria *pejus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.

7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia ».

2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.

ART. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP).

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-*quater*, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-*quater*.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. All'articolo 2, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « con cadenza trimestrale » sono soppresse;

b) il quarto periodo è soppresso.

5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

« 5-*quater 1.* Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al

comma 5-*quater* sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma ».

ART. 3.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).

1. Dopo l'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-*ter* - *1.* Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo ».

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-*ter* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).

1. Dopo l'articolo 12-*ter* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 12-*quater* - *1.* Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.

3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi ».

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicem-

bre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla ca-

pacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

ART. 6.

(Ricorsi).

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

CAPO II

INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

ART. 7.

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacol-

tura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

ART. 8.

(Princìpi e criteri direttivi).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *l)* e *u)*, nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento struttu-

rale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la

competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;

aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 9.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996).

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica).

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo».

ART. 11.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza).

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle

diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso ».

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-*ter*. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-*quater*. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-*quinquies*. Nei casi di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-*sexies*. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni ».

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo, le parole: « in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al dieci per cento », e le parole: « relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante » sono soppresse.

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 12.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: « , purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda ».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie ».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *1*. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del

fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5 ».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443).

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: « la responsabilità limitata e ».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società ».

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, » e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ART. 14.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI).

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 15.

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo).

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: « allo 0,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 2 per cento ».

ART. 16.

(Agevolazioni per l'informazione al consumatore).

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 17.

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci).

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

ART. 18.

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39).

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale

dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti »;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate ».

ART. 19.

(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti).

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;

f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni individuano il numero

delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole « tutte le attrezzature fisse e mobili » devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

Art. 20.

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali).

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

Capo II

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 21.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: « enti pubblici, » sono inserite le seguenti: « da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo con-

trollate dalle regioni o dalle province autonome, ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter)*, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: « e di *factoring* » sono sostituite dalle seguenti: «, di *factoring* e di *general trading* ».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 ».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

« *6-bis.* Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può

essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; »;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

ART. 22.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni).

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

ART. 23.

(Contributi a favore delle emittenti televisive locali).

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

ART. 24.

(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale).

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il si-

stema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25.
(Norme applicative).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)

TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4339):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO), dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato (BERSANI) e dal Ministro dei lavori pubblici (MICHELI) il 15 novembre 1999.

Assegnato alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 10ª (Industria), in sede referente, il 1° dicembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 13ª, Giunta per gli Affari delle Comunità Europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni 8ª e 10ª, riunite il 18, 19 e 25 gennaio 2000; 16, 22, 23 e 29 febbraio 2000; 2 marzo 2000.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 2000 (atto n. 4339/*A*) relatori senatore LARIZZA per la Commissione 8ª e VISERTA COSTANTINI per la commissione 10ª.

Esaminato in aula il 1° dicembre 1999 (effettuato lo stralcio degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, che formano l'atto Senato n. 4339-*bis*); 31 maggio 2000; 1, 8, 13 giugno 2000 e approvato il 14 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7115):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 21 giugno 2000 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione il 4, 6, 11, 18, 19, 20 e 27 luglio 2000; 12, 13 e 27 settembre 2000; 4, 18, 19, 25 e 26 ottobre 2000; 6 dicembre 2000.

Relazione scritta presentata il 7 dicembre 2000 (atto n. 7115/*A*) relatore on. MANZINI.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2000; 9 gennaio 2001 e approvato il 10 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4339/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli Affari delle Comunità Europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 25, 30 e 31 gennaio 2001, 6 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 13 e 14 febbraio 2001 e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7115/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 19 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla X commissione il 20 e 21 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 27 febbraio 2001.

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 marzo 2001 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

01G0113

LEGGE 7 marzo 2001, n. **58.**

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Fondo per lo sminamento umanitario)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

Art. 2.

(Quadro d'azione e di riferimento)

1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali:

a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

Art. 3.

(Decreto di attuazione)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

a) gli interventi prioritari;

b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;

c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;

d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

Art. 4.

(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Interventi urgenti)

1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4166):

Presentato il 20 luglio 1999 dal sen. SEMENZATO.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 febbraio 1999, con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 settembre 1999 e il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 6 dicembre 1999 (atto n. 4166-A).

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6690):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2000, con pareri delle commissioni I, IV, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2000; 17, 18, 25 e 31 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 5 febbraio 2001 ed approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4166-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 13 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 21 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) (Omissis);

b) (Omissis);

c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

(Omissis).

01G0111

LEGGE 9 marzo 2001, n. **59.**

Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della città di Lecce è di interesse nazionale.

ART. 2.

1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attività culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.

2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.

ART. 3.

1. L'università di Lecce, di intesa con il comune di Lecce e con l'Istituto centrale per il restauro, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, nonché con istituti statali di istruzione secondaria superiore, promuove studi, attività di ricerca, di formazione e aggiornamento, nonché di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di restauro, di tutela e di conservazione previsti dal piano di cui all'articolo 2.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall'università di Lecce, dal comune di Lecce e dall'Istituto centrale per il restauro.

ART. 4.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano stesso.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità cessano nel caso in cui le opere non siano state iniziate nel biennio successivo alla data di approvazione o aggiornamento del piano di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Lecce è autorizzato ad effettuare. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attività culturali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 941):

Presentato dall'on. POLI BORTONE ed altri il 16 maggio 1996.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 agosto 1996, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 luglio 1997, il 17 marzo 1998, il 30 settembre 1998, il 10 novembre 1998, il 17 febbraio 1999, il 20 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 2001.

Esaminato ed approvato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 7 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4986):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, Beni culturali), in sede deliberante, il 14 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20 febbraio 2001 e approvato il 28 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 154 (*Commissione per i beni e le attività culturali)* — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;

d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;

e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati».

01G0112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 febbraio 2001.

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale stabilisce che le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del medesimo decreto siano emanate con decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Visti gli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967;

Visto l'art. 14, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreta:

TITOLO I

Norme di carattere generale

Art. 1.

1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 — successivamente denominato decreto del Presidente della Repubblica — quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalità già stabilite dall'art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, — successivamente denominato regio decreto —, come modificato dall'art. 235, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

2. Fino alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.

Art. 2.

L'ufficiale dello stato civile che riceve un atto deve enunciare in esso tale sua qualità, specificando se agisce nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce ovvero di persona da lui delegata.

Art. 3.

1. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma 1, le annotazioni previste dagli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica sono eseguite nei registri in corso o in quelli depositati presso il comune dallo stesso ufficiale dello stato civile, dal cancelliere del tribunale in quelli depositati presso la cancelleria, da persona delegata dal prefetto in quelli depositati presso il suo ufficio.

2. Le annotazioni di cui al comma precedente sono direttamente formulate dall'ufficiale dello stato civile, che invia al procuratore della Repubblica o al prefetto competente copia di quelle che debbono essere eseguite rispettivamente anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale o in quelli depositati presso l'ufficio del prefetto. Il procuratore della Repubblica o il prefetto, senza altra formalità, dispongono per la loro esecuzione.

3. Le annotazioni si eseguono, indifferentemente, a margine o in calce all'atto, seguendo l'ordine cronologico di esse. Se è esaurito tutto lo spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato civile, il cancelliere o la persona delegata dal prefetto che deve eseguirne altre sullo stesso atto, le iscrive su un foglio aggiuntivo, preventivamente vistato. Tale foglio, di cui deve essere fatta nota di richiamo nell'atto, è unito al rispettivo registro con apposizione del sigillo dell'ufficio nel punto di unione.

Art. 4.

Le verificazioni da effettuare sui registri dello stato civile prima della data indicata nell'art. 1, comma 1, sono eseguite in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 5.

1. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi agli atti dello stato civile formati mediante scritturazione a macchina, le disposizioni di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1967, n. 291. Le stesse disposizioni, per quanto possibile, si applicano agli atti formati mediante sistemi di scritturazione elettronica.

2. Gli adempimenti attribuiti al pretore dal decreto citato nel comma precedente sono di competenza del prefetto, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

TITOLO II

Norme in materia di registri di cittadinanza

Art. 6.

1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di cittadinanza di cui all'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 59 e 60 dello stesso regio decreto.

2. Nei registri di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le dichiarazioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica sono altresì annotate nell'atto di nascita dell'interessato. Le comunicazioni dell'esito dell'accertamento sulla cittadinanza sono pure annotate nello stesso atto di nascita e trascritte nei registri di cittadinanza, ai sensi dell'art. 24, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica. Si annotano, infine, nell'atto di nascita gli atti di cui all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 7.

Per la prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica di cui all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica e non è richiesta la presenza di testimoni.

TITOLO III

Norme in materia di registri di nascita

Art. 8.

Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di nascita previsti dall'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 64, 65 e 66 dello stesso regio decreto.

Art. 9.

1. Nei registri di nascita si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano gli atti di cui all'art. 49 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie *A* della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, comprese quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie *B* della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, senza necessità di provvedimenti di convalida da parte dell'autorità giudiziaria e quelle di cui all'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie *A* della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente.

Nella serie *B* della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui

all'art. 28, comma 1, lettere da *b)* a *d)*, e di cui al comma 2, nonché gli atti formati a norma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il direttore della struttura che accoglie il bambino trovato, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica, anziché recarsi di persona dinanzi all'ufficiale dello stato civile ai fini della iscrizione del relativo processo verbale nei registri di nascita, trasmette comunicazione scritta, l'ufficiale dello stato civile la trascrive nella serie *B* della parte seconda dei registri di nascita.

Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento.

Qualora, anche dopo avere esperito gli accertamenti tecnici, permanga incertezza sulla precisa data della nascita, viene indicato come giorno di nascita il primo, il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese cui, anche presumibilmente, si riferiscono le risultanze probatorie.

3. Per la redazione degli atti di nascita si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 10.

1. Le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, unitamente all'attestazione di nascita, sono trasmesse in originale all'ufficiale dello stato civile competente, individuato a norma dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, che provvede alla loro trascrizione, conservando i documenti ricevuti agli atti dell'ufficio.

2. Si applicano anche per le dichiarazioni di nascita rese alla direzione sanitaria le disposizioni di cui all'art. 29, commi da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 11.

Dell'accordo fra i genitori, previsto dall'art. 30, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, per la individuazione del comune di residenza presso il quale effettuare la dichiarazione di nascita, l'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto da lui formato.

Art. 12.

La comunicazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'art. 30, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica è da lui annotata nell'indice annuale dei registri di nascita e conservata agli atti dell'ufficio.

TITOLO IV

Norme in materia di registri di matrimonio

Art. 13.

Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di matrimonio di cui all'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 124 e 125 dello stesso regio decreto.

Art. 14.

Nei registri di matrimonio si iscrivono o si trascrivono le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 69 del medesimo decreto. Nella parte prima si iscrivono gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Nella serie *A* della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune dinanzi ai ministri di culto.

Nella serie *B* della parte seconda si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune dinanzi ai ministri di culto, già trascritti dall'ufficiale dello stato civile di quel comune nella serie *A*.

Nella serie *C* della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 63, comma 2, lettere da *b)* ad *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 15.

La richiesta di pubblicazione di matrimonio viene formata mediante processo verbale da allegare ai registri di matrimonio.

TITOLO V

Norme in materia di registri di morte

Art. 16.

Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica, si continuano ad utilizzare i registri di morte di cui all'art. 14 del regio decreto, come già formati a norma degli articoli 136 e 137 dello stesso regio decreto.

Art. 17.

Nei registri di morte si iscrivono le dichiarazioni e gli atti e si trascrivono per riassunto gli atti di cui agli articoli 71 e 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica e si annotano quelli di cui all'art. 81, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 18.

Nella parte prima si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie *A* della parte seconda si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo di residenza del defunto.

Nella serie *B* della parte seconda si iscrivono gli atti di morte di cui all'art. 71, comma 1, lettere da *b)* a *d)* del decreto del Presidente della Repubblica.

Nella serie *C* della parte seconda si trascrivono gli atti di cui all'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3082

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 febbraio 2001.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2001.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;

Considerato che ai sensi dei commi 5 e 6 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni a statuto ordinario devono essere versate, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1, dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per le predette province il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento che i trasferimenti statali registrano, a decorrere dall'anno 1999, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli artt. 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che per i comuni sopra richiamati possono essere individuate due categorie di enti in relazione al grado di copertura delle spese con le entrate proprie;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente gli enti assoggettati alla Tesoreria Unica;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni e delle province autonome, esclusivamente dall'Amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2000 sempre dall'Amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata l'opportunità di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata altresì la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999 e 10 febbraio 2000 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999 e 2000 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, riguardante «Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2001, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle unità previsionali di base di seguito indicate con riferimento ai capitoli accanto a ciascuna indicati:

7.1.2.16: da capitolo 3890 a capitolo 3896 e capitolo 3898 (devoluzione tributi);

7.2.1.14: capitolo 8664 (finanziamento piano economico Sicilia);

7.2.1.1: capitolo 8500 (terremoto 1990 Sicilia).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province è stabilito nella misura del 20 per cento; per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti i limiti di giacenza sono stabiliti nelle misure del 14 e del 18 per cento come indicato per ciascun ente locale nella tabella allegata al presente decreto.

2. I limiti sono commisurati alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 3.1.2.2 e n. 3.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1601 (fondo ordinario), 1602 (fondo perequativo), 1603 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

3. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 2.

4. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

5. I limiti di giacenza si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le Università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2000 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sul capitolo n. 1263. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazioni di competenza 2000.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2001, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.

5. In caso di istituzione di nuove Università nel corso del 2001 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2001 da attribuire a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli Enti di ricerca di cui all'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stabilito nella misura del 14 per cento;

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2001 dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.7 e n. 2.2.1.5 con specifico riferimento ai capitoli numero 1303 (sincrotrone), 7345, 7349 e n. 7351 (ricerca scientifica), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2000 attribuite al C.N.R. e all'A.S.I. - E.S.A. a valere sul corrispondente capitolo 7536 (u.p.b. 4.2.1.1) dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sull'unità previsionale di base n. 3.2.1.13 con specifico riferimento al capitolo numero 7210 (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento

delle citate assegnazioni di competenza 2001 e 2000, limitatamente al C.N.R. e all'A.S.I-E.S.A. di cui al citato capitolo 7351.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2001, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2000.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a Tesoreria Unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2001 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2000.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 20 miliardi di lire.

4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2001, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2000 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2000. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'articolo 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti Uffici centrali di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* GIARDA

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI
AL LIMITE DI GIACENZA DEL 18%

Acireale
Agrigento
Aprilia
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bagheria
Bergamo
Bisceglie
Bitonto
Bologna
Brescia
Cagliari
Campobasso
Carpi
Caserta
Catania
Cava de' Tirreni
Cesena
Chieti
Chioggia
Cinisello Balsamo
Civitavecchia
Como
Cremona
Cuneo
Faenza
Fano
Ferrara
Firenze
Fiumicino
Foligno
Forlì
Genova
Grosseto
Imola
La Spezia
L'Aquila
Latina
Lecce
Legnano
Livorno
Lucca
Manfredonia
Marano di Napoli
Massa
Matera
Mazara Del Vallo
Milano
Modena
Modica
Moncalieri
Monza
Novara
Padova
Parma
Pavia
Perugia
Pesaro
Pescara
Piacenza
Pisa
Pistoia
Prato
Quartu Sant'Elena
Ragusa
Ravenna
Reggio Emilia
Rho
Rimini
Rivoli
Roma
Rovigo
San Remo
San Severo
Sassari
Savona
Scandicci
Sesto San Giovanni
Siena
Siracusa
Teramo
Tivoli
Torino
Trani
Treviso
Varese
Venezia
Verona
Viareggio
Vicenza
Vigevano
Viterbo
Vittoria

TABELLA
(art. 2, comma 1)

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI
AL LIMITE DI GIACENZA DEL 14%

Afragola
Alessandria
Altamura
Ancona
Andria
Aversa
Bari
Barletta
Battipaglia
Benevento
Brindisi
Busto Arsizio
Caltanissetta
Carrara
Casoria
Castellamare di Stabia
Catanzaro
Cerignola
Cosenza
Crotone
Ercolano
Foggia
Gela
Giugliano in Campania
Guidonia Montecelio
Lamezia Terme
Marsala
Messina
Molfetta
Napoli
Palermo
Portici
Potenza
Pozzuoli
Reggio Calabria
Salerno
San Giorgio a Cremano
Taranto
Terni
Torre del Greco
Trapani

01A2844

DECRETO 9 marzo 2001.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° ottobre 1994, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° aprile 2001 e scadenza 1° ottobre 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994 recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.829.345.916,44;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° aprile 2001 e scadenza 1° ottobre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza il 1° aprile 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° ottobre 1994/2001 (codice titolo 36694), relativamente alla quattordicesima semestralità di scadenza 1° ottobre 2001, è determinato nella misura del 2,55%.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 435.947.939.250 e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore: CANNATA

01A3123

DECRETO 9 marzo 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 1995, 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997 e 1° marzo 1999, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2001 e scadenza 1° settembre 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo ridenominato di euro 470.395.871,64;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.729.917.112,16;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.173.173.586,60;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.008.253.634,04;

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.179.913.000,00;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° marzo 2001 e scadenza 1° settembre 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° marzo 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° settembre 2001, è accertato nella misura del:

2,65% per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732), cedola n. 12;

2,65% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775), cedola n. 10;

2,50% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123), cedola n. 9;

2,50% i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537), cedola n. 8;

2,50% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177), cedola n. 5.

In applicazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.793.647.836.280 così ripartite:

lire 24.136.555.485 per i CCT sessennali 1° settembre 1995/2001 (codice titolo 36732);

lire 396.630.975.075 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775);

lire 347.230.020.505 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123);

lire 484.467.031.600 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537);

lire 541.183.253.615 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177);

e faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il direttore: CANNATA

01A3124

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 novembre 2000.

Contributo per l'anno 2001, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operante nel settore degli armamenti, previsto dall'art. 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiali di arma-

mento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita, per l'anno 2001, in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

01A2845

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 2001.

Attivazione su richiesta nel sito internet delle imprese del dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici;

Visto il progetto denominato «cert.impresa», predisposto dalla Società Consortile di informatica delle Camere di commercio italiane per azioni, e presa visione delle specifiche tecniche relative alle modalità di realizzazione del servizio, per l'attestazione dei dati di impresa su sito web denominato «cert.impresa»;

Preso atto che le informazioni contenute in «cert.impresa», vengono estratte dai dati pubblici depostati presso l'ufficio del registro delle imprese, e che la loro trasmissione per via telematica avviene con modalità che assicurano la certezza dell'origine, e la non alterabilità degli stessi, mediante l'utilizzo della firma digitale;

Ritenuto opportuno che le Camere di commercio mettano a disposizione degli utenti della rete internet attestazioni di dati di impresa tratti dal registro delle imprese e dal repertorio delle notizie economiche e amministrative, trattandosi peraltro di azione finalizzata al supporto e alla promozione degli interessi generali delle imprese, nonché azione di promozione delle attività connesse allo sviluppo del commercio elettronico;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese, valida anche se inoltrata per via telematica, attivano sul sito internet di queste un dispositivo mediante il quale è possibile accedere ai dati dell'impresa richiedente, estratti dal registro delle imprese e dal repertorio delle notizie economiche e amministrative, in conformità al modello denominato «cert.impresa» allegato al presente decreto.

2. Mediante il sistema informativo delle Camere di commercio, il dispositivo di cui al precedente comma consente l'accesso diretto in modalità telematica ai dati di «cert.impresa» che sono consultabili ed estraibili da chiunque ne abbia interesse.

3. I dati contenuti in «cert.impresa» sono validati mediante l'utilizzo della firma digitale ed hanno l'efficacia probatoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

4. Con successivo provvedimento verrà determinato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del diritto di segreteria dovuto per l'erogazione annuale del servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: CINTI

ALLEGATO

LOGO DA DEFINIRE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ....
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

ATTESTATO DI SITO D'IMPRESA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: ....
del Registro delle Imprese di ....
data di iscrizione: ../../.....

Iscritta nella sezione .... il ../../....

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo .... il ../../.....

Denominazione: ....

Forma giuridica: ....

Partita IVA: ....

Internet: ....

Mail: ....

Sede:
.... (..) ...., ...
Telefono: .../..............
Telefax: .../............ .

Costituita con atto del ../../......

Totale quote in LIRE/EURO
....

Durata della società:
data termine: ../../.....
con proroga tacita ogni ....

Data inizio attività: ../../......

Attività: ....,
DAL ../........
...., DAL ../../.....

CODICE ATTIVITA`'91	CODICE IMPORTANZA	DATA INIZIO
....	.	../..../.....
....	.	../../.....

Licenze e autorizzazioni :

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- SOCIO
* ....
nato a ....(..) il ../../....
codice fiscale: ....
residente a: .... (..) ....
- AMMINISTRATORE UNICO DAL ../../....

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE ALL'AMMINISTRATORE UNICO

- SOCIO
* ....
nato a .... (..) il ../../.....
codice fiscale: ....

Il presente attestato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

01A2847

DIRETTIVA 7 dicembre 2000.

Proroga del termine previsto per l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti alla salvaguardia dei livelli di occupazione;

Vista la direttiva 27 luglio 2000, registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000, registro n. 1 industria e commercio, foglio 322, ai sensi della quale le cooperative di produzione e lavoro aventi i requisiti di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono beneficiare fino all'entrata in vigore di altra normativa ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000 delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge medesima con alcune limitazioni e condizioni;

Considerato che il disegno di legge recante la nuova normativa in materia è tuttora all'esame del Parlamento e che la conclusione dei relativi lavori potrebbe richiedere ancora alcuni mesi;

Considerato che la conferma del suddetto termine del 31 dicembre 2000 potrebbe comportare, in mancanza di una nuova normativa, l'impossibilità di intervenire in favore delle numerose iniziative già intraprese, ma che non potranno essere utilmente proposte entro il termine medesimo;

Considerato che occorre limitare, mediante proroga del termine citato, il periodo di eventuale carenza normativa precostituendo per tempo la possibilità di effettuare interventi in favore di iniziative in itinere;

E M A N A

la seguente direttiva:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 2000 stabilito dall'art. 1 della direttiva 27 luglio 2000 è prorogato al 30 giugno 2001. Sono confermate le restanti disposizioni della direttiva medesima.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 industria, commercio e artigianato, foglio n. 43

01A3174

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 12 gennaio 2001.

Sostituzione di un membro del Consiglio per i beni culturali e ambientali. Decreto 17 novembre 2000.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto 17 novembre 2000 di indizione delle elezioni dei tre rappresentati del personale del Ministero per i beni e le attività culturali nel Consiglio per i beni culturali e ambientali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2000;

Viste le motivazioni prodotte agli atti;

Vista la necessità di sostituire Tricarico M. Antonietta, designata quale membro della commissione elettorale circoscrizionale della Basilicata di cui all'art. 4 del decreto 27 novembre 2000.

Decreta:

Cirigliano Luigia, area C/3 SB2-PZ viene designata quale membro della commissione elettorale circoscrizionale della Basilicata, in sostituzione di Tricarico M. Antonietta, area C/1 AS-PZ.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, 12 gennaio 2001

Il Ministro: MELANDRI

01A2981

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2001.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'idendificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 19 dicembre 2000 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais denominata Bossolo;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove di campo e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe tipo	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006684	Bossolo	600	HS	Holden's Foundation Seeds Inc. (USA) e Corn States Int. (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2851

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° marzo 2001.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale Eureka di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata (F.S.R.A.).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, recante: «nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, in data 29 luglio 1999, protocollo n. 909, da Eni Tecnologie S.p.a.; in data 30 luglio 1999, protocollo n. 911, da C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT, protocollo n. 912, da officine Baccini S.r.l.; in data 11 ottobre 1999, protocollo n. 1031, da CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni; in data 18 ottobre 1999, protocollo n. 1040, da consorzio Ulisse; in data 21 dicembre 1999, protocollo n. 1201, da E.N.E.L. produzione S.p.a.; in data 22 dicembre 1999, protocollo n. 1207, da Bruker italiana S.r.l.; in data 14 marzo 2000, protocollo n. 1353, da Itaca S.r.l.; in data 15 marzo 2000, protocollo n. 1356, da Venturi arte S.r.l.; in data 17 aprile 2000, protocollo n. 1426, da C.E.S.I. - Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta S.p.a; in data 12 maggio 2000, protocollo n. 1458, da Assing S.p.a.; in data 20 giugno 2000, protocollo n. 1526, da Gem Elettronica S.r.l.;

Vista la nota pervenuta in data 17 luglio 2000, protocollo n. 1570, con la quale il C.E.S.I. - Centro Elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta S.p.a ha comunicato al M.U.R.S.T. di essere subentrato a E.N.E.L. produzione S.p.a. nelle attività del progetto Eureka E! 2236 T.U.L.I.P. in conseguenza del conferimento di ramo d'azienda da E.N.E.L. S.p.a. a CESI;

Vista la nota pervenuta in data 13 settembre 2000, protocollo n. 1637, con la quale il Consorzio Ulisse e la Esaote S.p.a., socio industriale del consorzio stesso, hanno richiesto la cointestazione del progetto Eureka E! 2145 UMIC suddividendosi i costi nella misura di 558 milioni per il Consorzio Ulisse e 5.450 milioni per Esaote S.p.a.;

Vista la relazione istruttoria pervenuta in data 24 novembre 2000, protocollo n. 1750, con la quale il mediocredito Toscano ha comunicato, tra l'altro, che in data 12 aprile 2000 la richiedente Itaca S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Itaca S.p.a.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 24 gennaio 2001, di cui al punto 9 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Eni Tecnologie S.p.a. - San Donato Milanese (Milano), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2113 WABIS.

Pratica San Paolo IMI n. 67011/L.22.

Titolo del progetto: «Processo per la decontaminazione delle acque sotterranee basato sull'impiego di barriere permeabili bio-reattive».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° gennaio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 950.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale: 950.000.000.

Attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=800.000.000; Ea=150.000.000; Ec=0;

Attività di Sviluppo Precompetitivo: N.E.=0; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 712.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT - Orbassano (Torino), (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea/Alma.

Pratica San Paolo IMI n. 67502/L.22.

Titolo del progetto: «Linea di produzione innovativa per moduli LTCC per applicazioni di tipo autoveicolistico e per telecomunicazioni».

Durata della ricerca: 35 mesi con inizio dal 2 novembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 2 novembre 1999.

Costo ammesso: L. 3.485.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.443.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.042.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=2.443.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=1.042.000.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.353.250.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto, officine Baccini S.r.l. - S. Biagio di Callalta (Treviso), prat. San Paolo IMI n. 67504/L.22.

Officine Baccini S.r.l. - S. Biagio di Callalta (Treviso), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 1888 Pidea/Alma.

Pratica San Paolo IMI n. 67504/L.22.

Titolo del progetto: «Linea di produzione innovativa per moduli LTCC per applicazioni di tipo autoveicolistico e per telecomunicazioni»

Durata della ricerca: 35 mesi con inizio dal 2 novembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 2 novembre 1999.

Costo ammesso: L. 2.859.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.423.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.436.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=1.423.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=1.436.000.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.785.249.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto C.R.F. S.C.P.A. - Centro ricerche FIAT - Orbassano (Torino), Prat. San Paolo IMI n. 67502/L.22.

Consorzio Ulisse - Roma in solido con Esaote S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria), (classificati grandi imprese).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2145 UMIC.

Pratica San Paolo IMI n. 67479/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di trasduzione del segnale ultrasonoro di nuova concezione».

Durata della ricerca: 60 mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: L. 6.008.000.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 6.008.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=6.008.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=0; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.506.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

la stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo aumento del fondo consortile, mediante versamento di denaro fresco, per un importo pari alla differenza tra il costo ammissibile sostenuto direttamente dal consorzio Ulisse (558 milioni) e l'ammontare dell'incentivo FRA spettante a tale costo (418,5 milioni), oppure al preventivo versamento di un finanziamento del socio Esaote per l'importo precedentemente indicato, e all'impegno da parte del socio stesso a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima della fine del progetto;

i costi dei cointestatari ammessi a finanziamento sono riconosciuti nella misura di 558 milioni per il consorzio Ulisse e 5.450 milioni per Esaote S.p.a.

Cesi - Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta S.p.a - Milano, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2236 TULIP.

Pratica San Paolo IMI n. 67711/L.22.

Titolo del progetto: «Gas Turbine Life Prediction».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 31 marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 31 marzo 2000.

Costo ammesso: L. 1.671.800.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.464.800.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 207.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=1.464.800.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=207.000.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.202.099.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Bruker Italiana S.r.l. - Milano, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2214 Eurocare Mouse.

Pratica San Paolo IMI n. 67525/L.22.

Titolo del progetto: «Analizzatore NMR portatile per la determinazione sul campo della porosità e della presenza di infiltrazioni d'acqua nei materiali pertinenti i beni culturali, attraverso tecniche non invasive».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° luglio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° luglio 2000.

Costo ammesso: L. 4.437.952.000, così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 3.406.524.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.031.428.000.

Luogo di svolgimento :

attività di ricerca industriale: N.E.=3.406.524.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=1.031.428.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.070.606.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Itaca S.p.a. - Roma, (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2292 INWARSKI.

Pratica mediocredito Toscano n. 324730.

Titolo del progetto: «Sviluppo di un sistema per il processamento linguistico. La categorizzazione e l'indicizzazione di testi in linguaggio naturale».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° settembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 2000.

Costo ammesso: L. 1.023.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 511.500.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 511.500.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=511.500.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=511.500.000; Ea=0; Ec= 0.

agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 588.225.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 70% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 45% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Venturi Arte S.r.l - Cadriano di Granarolo (Bologna), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2210 Eurocare Bronzart.

Pratica Prominvestement n. 7R/1999.

Titolo del progetto: «Selezione e validazione di nuove leghe bronzee per uso artistico e valutazione sulle stesse dell'efficienza dei protettivi».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° ottobre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° ottobre 2000.

Costo ammesso: L. 4.250.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 4.250.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=4.250.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=0; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 3.187.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE)

e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

CESI - Centro elettrotecnico sperimentale italiano Giacinto Motta S.p.a - Milano, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2310 Futoga.

Pratica Banca Nazionale del Lavoro (13 dicembre 2000).

Titolo del progetto: «Fuel Tolerant Gasifier».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° settembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° settembre 2000.

Costo ammesso: L. 1.745.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.745.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 0.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=1.745.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=0; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.308.750.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo della spesa.

Assing S.p.a. - Monterotondo (Roma), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2363 Eurocare Surface Monitor.

Pratica San Paolo IMI n. 67897/L.22.

Titolo del progetto: «Development of a portable X - ray spectometer for diffraction and fluorescence analyses».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° dicembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° dicembre 2000.

Costo ammesso: L. 4.100.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.800.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 2.300.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=1.800.000.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=2.300.000.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.499.999.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Gem Elettronica S.r.l. - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2372 PC Radar.

Pratica Banca Nazionale del Lavoro (28 novembre 2000).

Titolo del progetto: «A PC Radar for marine applications».

Durata della ricerca: 24 mesi con inizio dal 1° novembre 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° novembre 2000.

Costo ammesso: L. 1.211.130.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 694.820.000;

attività di sviluppo precompetitivo: 516.310.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E.=694.820.000; Ea=0; Ec=0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E.=516.310.000; Ea=0; Ec=0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 779.270.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E.; 75% Ea; 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E.; 50% Ea; 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una - maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il M.U.R.S.T., che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale dell'8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

Non viene ammessa agli interventi del FSRA la seguente domanda per le motivazioni di seguito indicate:

CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni Torino, (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: Eureka E! 2023 ITEA/TASSC.

Pratica San Paolo IMI n. 67480/L.22.

Titolo del progetto: «Transactional added value services with smart card».

Motivazione: Le attività proposte sono attività di normale sviluppo industriale che prevedono la realizzazione di un prodotto che, pur avendo prestazioni ampliate rispetto a quelli già esistenti, non si configura come innovativo. Non è presente inoltre il requisito dell'addizionalità del progetto.

Art. 3.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 21.993.448.000, e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata parte per l'anno 2000 (L. 13.000.000.000) e parte per l'anno 2001 (L. 8.993.448.000).

Art. 4.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il dirigente: FONTI

01A2850

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001.

Modifica al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli di cartella di pagamento e di avviso di intimazione, di cui agli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Modifica al decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999.*

1.1. I riquadri dei fogli di cui agli articoli 1, comma 2, e 4 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999, possono essere anche di colore nero.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

Ai sensi degli articoli 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione da notificare al contribuente iscritto al ruolo, devono essere redatti in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.

Con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate emanato il 28 giugno 1999 e successivamente modificato in data 11 settembre 2000, è stata data attuazione ai citati articoli 25 e 50.

Nel corso del primo periodo di operatività delle procedure introdotte a seguito della riforma del sistema di riscossione è, però, emersa la necessità di semplificare la fase di stampa delle cartelle eliminando l'obbligo di colorare in azzurro (per le cartelle) e verde per gli avvisi di intimazione) i riquadri.

Tale modifica, consentendo di utilizzare anche tipografie meno attrezzate tecnologicamente, eliminerebbe le complicazioni tecniche che rallentano la fase di stampa delle cartelle e aumentano i costi, senza, peraltro, arrecare alcun significativo valore aggiunto, in termini di chiarezza dell'atto, ai cittadini iscritti a ruolo.

Al raggiungimento di tale risultato è rivolto il provvedimento in esame che, in alternativa alla colorazione dei riquadri in azzurro o verde, prevede che gli stessi possano essere anche di colore nero.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alla riscossione a mezzo ruolo.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articoli 25 e 50).

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 28 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1999).

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 11 settembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2000).

Attribuzioni del direttore dell'agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 22 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

01A3016

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio I.V.A. di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 10987 del 13 febbraio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio I.V.A. di Livorno ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 16 e 19 febbraio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'agenzia delle entrate di Livorno;

Vista la nota n. 4120 del 2 marzo 2001 con la quale il dirigente dell'ufficio locale dell'agenzia delle entrate di Livorno ha confermato il mancato funzionamento del-

l'ufficio I.V.A. di Livorno per i giorni 16 e 19 febbraio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Livorno è accertato per i giorni 16 e 19 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 marzo 2001

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

01A2982

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Attivazione degli uffici di Urbino, Giulianova, Comacchio e Rivoli.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Urbino, Giulianova, Comacchio e Rivoli.*

1.1 Sono attivati gli uffici di Urbino, il 13 marzo 2001, di Giulianova, il 27 marzo 2001, di Comacchio, il 29 marzo 2001, e di Rivoli, il 29 marzo 2001, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Teramo e la locale sezione staccata della Direzione regionale.

1.2 A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pesaro, Ferrara e Torino, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.3 Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Teramo, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Teramo.

Motivazioni:

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Urbino, Giulianova, Comacchio e Rivoli. Va precisato che a Rivoli sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, ne viene provvisoriamente attivato uno solo, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle Direzioni regionali. Gli uffici delle imposte dirette e del registro, la cui circoscrizione territoriale coincide con quella dei nuovi uffici locali, vengono soppressi. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Pesaro, Ferrara e Torino, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA e la sezione staccata regionale di Teramo, in quanto, con l'avvio dell'Ufficio di Giulianova, l'attivazione dei nuovi uffici di quella provincia è stata completata.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

L'esecuzione di tali adempimenti rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Pesaro, Ferrara e Torino; a Teramo, dove l'ufficio IVA viene soppresso, i predetti adempimenti vengono invece concentrati presso l'ufficio locale del capoluogo.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a);*

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art, 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI
URBINO, GIULIANOVA, COMACCHIO E RIVOLI

SEDE	**CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE**
URBINO	Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.
GIULIANOVA	Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.
COMACCHIO	Codigoro, Comacchio, Goro, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro.
RIVOLI	Almese, Alpignano, Avigliana, Beinasco, Bruino, Buttigliera Alta, Candiolo, Caprie, Caselette, Chiusa di San Michele, Coazze, Collegno, Condove, Giaveno, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, San Gillio, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Trana, Val della Torre, Valgioie, Villar Dora, Villarbasse.

01A3018

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2001.

Sostituzione del foglio delle avvertenze contenente le istruzioni relative alla compilazione del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Sostituzione del foglio delle avvertenze relativo alle istruzioni per la compilazione modello di pagamento per il versamento unitario delle accise.*

1.1 Il foglio delle avvertenze unito al modello di pagamento, approvato con provvedimento dell'8 febbraio 2001, è sostituito dal foglio di cui all'allegato n. 1.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

Con provvedimento dell'8 febbraio 2001, è stata approvata una nuova versione del modello F24, al fine di consentire, a partire dal 1° marzo 2001, il versamento dei tributi indicati nell'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 388, con le modalità regolate dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il citato modello recava in allegato il foglio delle avvertenze contenente le istruzioni relative alla compilazione, adeguatamente modificato rispetto alla versione «tradizionale».

In data 2 marzo 2001, l'Agenzia delle dogane ha rappresentato, con riferimento ai tributi del settore metano, l'esigenza di inserire nella colonna «codice regione» della sezione accise del modello F24, in corrispondenza del relativo codice tributo, la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo.

Si è, pertanto, reso necessario apportare alcune modifiche al foglio di avvertenze allegato alla nuova versione del modello F24.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al versamento unitario con compensazione:

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III).

Disposizioni relative al versamento delle accise

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7);

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001).

Attribuzioni dell'Agenzia delle entrate in materia di riscossione:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2).

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE:

Imposte sui redditi e ritenute alla fonte;
Iva;
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva Irap;
Addizionale regionale o comunale Irpef;
Contributi e premi INPS;
Interessi in caso di pagamento rateale;
Accise.

PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI:

Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
Avviso di accertamento;
Avviso di irrogazione sanzioni;
Accertamento con adesione (concordato);
Conciliazione giudiziale;
Ravvedimento.

AVVERTENZE

Come si paga

Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali:

in contanti;

con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;

con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;

con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello.

Il presente modello è disponibile esclusivamente sul sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, in quanto l'omessa o inesatta indicazione di questi dati comporta sanzioni che possono arrivare anche a 4 milioni. Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2000).

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna «anno di riferimento» il primo dei due anni solari interessati.

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne «rateazione/regione/prov.» e «rateazione» rispettivamente delle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti

locali» occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed Enti locali», in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna «rateazione/regione/prov.» e in quella «rateazione», la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza (per i titolari di partita Iva) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso. il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla somma della rata di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e le agenzie postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t/36.000, in cui «C» è l'importo rateizzato, «i» è l'interesse e «t» è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione.

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: *a)* nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», i codici o le causali da utilizzare per il versamento del saldo dell'imposta o del contributo; *b)* nella colonna «anno di riferimento» o «periodo di riferimento», il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; *c)* nella colonna «importi a credito compensati», l'ammontare del credito; *d)* limitatamente ai crediti previdenziali, gli altri dati identificativi previsti nella relativa sezione del modello.

Nella colonna «importi a credito compensati» vanno indicati:

nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti locali», esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare;

nella sezione «INPS», i crediti da compensare vantati nei confronti dell'ente stesso e risultanti dalle denunce contributive.

Dall'anno 2001, l'importo massimo compensabile è fissato in un miliardo di lire.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle singole sezioni (che sono pari alla somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati») e al saldo finale (che è uguale alla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni).

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi. Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo).

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).

Compensazione e rateazione.

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero e con l'indicazione 0101 nel campo rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con l'ammontare degli interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve essere sempre indicato il numero della rata pagata e quello complessivo del numero delle rate prescelto.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento.

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione.

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione «Erario» anche per pagare l'IRAP e le addizionali regionali o comunali all'IRPEF.

Il contribuente deve indicare:

nello spazio «codice ufficio», il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;

nello spazio «codice atto», il codice dell'atto oggetto di definizione;

nella colonna «anno di riferimento», l'anno cui si riferisce la violazione;

per l'IRAP e le addizionali regionali, nella colonna «rateazione/regione/prov.», il codice della regione destinataria della somma;

per le addizionali comunali: *a)* se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; *b)* se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento.

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al «codice ufficio».

Accise.

Nella sezione «Accise» possono attualmente essere indicati esclusivamente i tributi erariali. Lo spazio «codice regione» non deve essere riempito, ad eccezione dei contribuenti del settore metano, che in tale spazio devono indicare la sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo.

01A3017

REGIONE SICILIA

ORDINANZA 28 febbraio 2001.

Disciplina per l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati. (Ordinanza n. 107).

IL VICE COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione siciliana è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

Considerato che, con ordinanza commissariale del 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000, è stato fatto divieto a qualsiasi soggetto di introdurre nel territorio della Regione siciliana rifiuti provenienti da altre regioni o dall'estero, fatte salve motivate apposite deroghe inerenti ad iniziative poste in essere a livello nazionale, da autorizzarsi con specifico provvedimento del Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata ordinanza n. 2983/1999;

Visto l'art. 2, lettera *o)*, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3048 del 31 marzo 2000, che ha soppresso il predetto comma 6, sostituendolo con i seguenti: «6. È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni e dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti» e «7. Il commissario delegato, in coerenza con la progressiva attuazione degli obiettivi del piano, ed in particolare, con riferimento al progressivo incremento della percentuale di raccolta differenziata, ed al fine di assicurare il riciclaggio di tali frazioni nonché il recupero del CDR prodotto dai rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata, disciplina - d'intesa con il Ministro dell'ambiente - l'importazione nel territorio della Regione siciliana di rifiuti destinati ad essere riciclati o recuperati nel territorio regionale medesimo»;

Vista la disposizione del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana n. 190 del 17 ottobre 2000, con la quale l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, on.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato vice commissario, con le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Considerato che occorre disciplinare l'ingresso in Sicilia di rifiuti destinati ad essere riciclati e recuperati nel territorio regionale medesimo;

Considerato che ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo n. 22/1997;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 5, che le informazioni contenute nel registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere rese in ogni momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 22/1997, che prevede, al comma 4, che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni nei casi di mancato invio alle autorità competenti dei registri di cui al precedente art. 12;

Visto che il Ministro dell'ambiente, con nota n. 15792 del 30 novembre 2000, ha reso l'intesa richiesta «cosicché nell'ordinanza commissariale venga previsto: l'applicazione della disciplina anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997; l'obbligo del richiedente di indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero; l'obbligo del richiedente di indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero»;

Ordina:

Art. 1.

È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

Art. 2.

È consentito l'ingresso in Sicilia dei rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero, nel rispetto delle previsioni della presente ordinanza.

Art. 3.

Chiunque intenda fare entrare in Sicilia rifiuti da destinare al recupero deve chiedere preventiva autorizzazione al vice commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo, allegando copia delle prescritte autorizzazioni all'attività di recupero dei rifiuti. Gli interessati dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenga in merito alle predette autorizzazioni.

Gli interessati dovranno indicare la percentuale di beni e prodotti recuperati dai rifiuti importati e la percentuale di rifiuti che deriveranno dalle operazioni di recupero, nonché dovranno indicare la specifica destinazione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero.

Ottenuta l'autorizzazione, gli interessati potranno fare entrare in Sicilia i rifiuti da riciclare e da recuperare, ferma restando la facoltà del Commissario delegato di disporre divieti e di dettare specifiche disposizioni, con particolare riferimento ad esigenze sopravvenute ed alla quantità e qualità del sovvallo.

I soggetti autorizzati dovranno fare pervenire, entro la prima settimana di ogni mese, fotocopia del registro di carico e scarico per le operazioni effettuate nel mese precedente.

Le predette comunicazioni dovranno essere inoltrate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 4.

La presente disciplina si applica anche all'importazione di rifiuti destinati al recupero, compresi i rifiuti destinati al recupero in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 5.

È revocata l'ordinanza commissariale 23 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 14 gennaio 2000.

Art. 6.

Chiunque ometta o ritardi le comunicazioni previste dalla presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e della Regione siciliana.

Palermo, 28 febbraio 2001

Il vice commissario: LO MONTE

01A3015

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000)**, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26,** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001) **recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di finanza locale

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, *lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002,* da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. *A decorrere dall'anno 2000*, alle province del Verbano - Cusio - Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche, per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000, ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

4-*bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, appro-*

vato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato».

4-*ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.*

5. *All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.*

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nel 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1997 al 1999».*

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7-*bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.*

7-*ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: «per i mutui», sono inserite le seguenti: «e per le obbligazioni»;*

b) *in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma».*

7-*quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e succcessive modificazioni, dopo le parole: «da altre aziende di credito» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti».*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale):

«9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonché un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti già autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime già comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, è concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonché ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995.».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dal predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei

comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo integrale degli articoli 154, 201 e 208, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati dalla presente legge:

«Art. 154 *(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.

3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.

4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.

6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

7. *Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti dell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.*».

«Art. 201 *(Finanziamento di opere pubbliche e piano economico--finanziario)*. — 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti «chiavi in mano» ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.

2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.

3. *(Abrogato)*.

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.».

«Art. 208 *(Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria)*. — 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 *erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato* a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse):

«6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in materia di calamità naturali):

«Art. 12. — 1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti.

2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.

3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.

4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.

6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.

7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.».

— Si riporta il testo dell'art. 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:

«10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequantivo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute *dal 1997 al 1999* variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani.».

— Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

Art. 49 *(Istituzione della tariffa)*. — 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.

1-*bis*. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali.

7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.

11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.

14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.

17. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

— Si riporta il testo dell'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

Omissis.

23. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):

«4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL.

— Il capo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), reca: «Cremazione».

— Si riporta l'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

«1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi.».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla presente legge:

«32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui *e per le obbligazioni* da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.* Per i mutui *e per le obbligazioni* di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. *Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per i trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite nel presente comma.*».

— Si riporta il testo dell'art. 5, primo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), come modificato dalla presente legge:

«L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito *e dalla Cassa depositi e prestiti* per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.».

Art. 1-*bis.*

Termini per ricorsi avverso atti di accertamento o liquidazione di tributi comunali e locali

1. *Nelle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera* h), *del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), di imposta comunale sugli immobili (ICI), di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e nei capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):

«1. Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:

a) - g) (omissis);

h) i tributi comunali e locali.

— Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, reca: «Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— I capi II e III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), recano, rispettivamente, «Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche» e «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni».

Art. 1-*ter.*

Concessione di un contributo per le finalità dell'ANUSCA

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.*

3. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 2.

Reclutamento di personale dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 102, comma 4, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento v. note all'art. 1), così come modificato dalla presente legge:

«4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di bilancio. *Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera* a)*, dell'art. 103, si provvede anche con le modalità previste dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni*».

— Si riporta il testo dell'art. 103, comma 2, lettera *a)*, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note all'art. 1):

«2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;».

— Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 36 *(Reclutamento del personale)*. — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano

applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio. Vedi, anche, l'art. 45 e l'art. 49, legge 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, legge 17 agosto 1999, n. 301».

Art. 2-*bis*.

Permessi retribuiti

1. *Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 80, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. *Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79.* L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Art. 2-*ter*.

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. *All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «anche in deroga a disposizioni di legge specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 116, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 (per l'argomento vedasi note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:

«1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria *anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.* Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato».

Art. 2-*quater*.

Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica

1. *All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:*

«È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA».

2. *All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali del 22 giugno 2000, come approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, e prioritariamente alla realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nonché alla sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.*

3. *Gli oneri derivanti, per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'INA ed alla carta d'identità elettronica e all'unità previsionale di base 3.2.1.4., concernente i progetti finalizzati, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA».

— Si riporta il testo dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1):

«Art. 103 *(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, è destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.

4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità.

5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis*, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*.

6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari, degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale».

Art. 2-*quinquies*.

Trasferimenti ai comuni di beni immobili compresi nelle saline

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili

di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti, a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

Riferimenti normativi:

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: «Legge quadro sulle aree protette».

Art. 2-*sexies*.

Abrogazione di norme

1. *L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365, è abrogato.*

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A3122

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2000)**, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 2001) **recante: «Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, è prorogato fino al 30 giugno 2001. *Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1° luglio 2000.*

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata del periodo. L'indennità di missione è corrisposta dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2000.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia *e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;*

d) l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.

4. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attività aeree del settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonché per gli interventi diretti al miglioramento della qualità della vita a favore dei contingenti italiani impiegati nell'area balcanica.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionale di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 19 agosto 2000; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1:

«1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».

— Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante: «Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2000; si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2:

«2. È altresì autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999».

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3:

«3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77».

— Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante «Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo degli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies*:

«Art. 3-*bis*. — 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.».

«Art. 3-*quater*. — 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.».

«Art. 3-*quinquies*. — 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428».

«Art. 3-*sexies*. — 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42».

«Art. 3-*septies*. — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.».

— Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*:

«2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della «ex» Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2-*bis*. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.».

— Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, è il seguente:

«Art. 3 (*Accesso del personale alle utenze telefoniche di servizio*). — 1. Al personale militare e civile, impiegato in operazioni fuori area, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, è consentito l'utilizzo, a titolo gratuito, delle utenze telefoniche di servizio, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative».

Art. 2.

Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi di cui dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, *fino al 30 giugno 2001 è autorizzata la spesa di lire 20.394 milioni.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° gennaio 2001 al 28 febbraio 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno 2000 - 30 novembre 2000. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, *in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2000; si riporta il testo dell'articolo 1:

«Art. 1 (*Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi*). — 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° dicembre 1999 - 1° maggio 2000.

2-*bis*. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto.».

— La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante: «Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generate - n. 194 del 21 agosto 1988; si riporta il testo degli articoli 3 e 4:

«Art. 3. — 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilità, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico.».

«Art. 4. — 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.».

Art. 2-*bis*.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si applicano, entro i limiti massimi di spesa ivi previsti, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera, è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale facente parte delle Forze armate albanesi, qualora impegnato in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività addestrative ovvero in esercitazioni congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 recante: «Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia Ergegovina. Proroga della partecipazione italiana

al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1998; si riporta il testo dell'articolo 1:

«Art. 1. — 1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica, addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con le modalità concrete che verranno stabilite di comune accordo dalle autorità italiane ed albanesi, valutando di volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese, la disponibilità da parte italiana e la situazione generale.

2. Lo sviluppo delle attività di assistenza e cooperazione, di cui al comma 1, è affidato ad una delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non più di sessanta militari, operante in collaborazione con gli esperti militari albanesi.

3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il 28 agosto 1997, è autorizzato l'impiego di un gruppo navale a Durazzo, composto di unità navali d'altura e unità navali minori operanti entro tre miglia dalla costa, ivi comprese le acque interne albanesi.

4. Al fine di consentire, altresì, quanto previsto dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari esteri il 30 ottobre 1997, è autorizzato l'impiego di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa.

5. Al personale di cui al comma 2 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo stesso personale, dal momento della costituzione della delegazione italiana di esperti, è attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

6. Al personale militare di cui al comma 3 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

7. Al personale militare di cui al comma 4 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto il 30 ottobre 1997.

8. Al personale civile comunque impiegato in territorio albanese è attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne, nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad esso non sia attribuito il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e del personale di cui ai commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del predetto decreto-legge.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorità albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza ed operatività delle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovano nella disponibilità dello Stato italiano, entro il limite di spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Sono altresì autorizzati lavori di ripristino in condizioni di efficienza dei fari e segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa di lire 500 milioni.

13. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli interventi in Albania di cui al presente articolo.».

— Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modifiazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il testo dell'art. 3, comma 1:

«1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1996; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 102:

«102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, il Ministro della difesa è autorizzato ed ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi o presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: *a)* nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; *b)* nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; *c)* che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.

103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera *a)*, e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.».

Art. 3.

Contributo alle attività operative dell'Ucraina in Kosovo

1. Nell'ambito della partecipazione italiana alla missione internazionale di pace in Kosovo, è autorizzato un contributo al finanziamento dei voli degli elicotteri dell'Ucraina operanti in Kosovo, entro il limite di lire 640 milioni.

Art. 4.

Partecipazione italiana alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea

1. Per le finalità previste dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e

fino al 30 giugno 2001, la partecipazione di personale militare alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, lettere *c)* e *d)*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali.

3. Sono convalidate le attività preliminari e preparatorie relative alla missione di cui al comma 1 svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Per il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 4-*bis*.

Monitoraggio sanitario

1. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione del presente articolo e per gli eventuali controlli sulle sostanze alimentari importate dai territori indicati al comma 1.

3. Il Governo trasmette quadrimestralmente al Parlamento una relazione del Ministro della difesa e del Ministro della sanità sullo stato di salute del personale militare e civile italiano impiegato nei territori della ex Jugoslavia.

Art. 4-*ter*.

Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio

1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

4. Nei confronti del personale di cui al commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, recante: «Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1998.

— La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288:

«2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico».

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, valutato complessivamente in lire 618.128 milioni per l'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 150.250 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

b) quanto a lire 94.639 milioni mediante riduzione degli importi stabiliti per l'anno 2001 dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente alle leggi elencate nella tabella allegata al presente decreto;

c) quanto a lire 373.239 milioni mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4-bis, valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, nonché l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 3 giugno 1985; si riporta il testo dell'articolo 48:

«Art. 48. — Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2001; si riporta la tabella *C* nelle parti relative alle leggi elencate nella tabella allegata al decreto che si annota:

TABELLA *C*

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Oggetto del provvedimento	2001	2002	2003
	(milioni di lire)		
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica			
(omissis)			
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p).	360.000	360.000	360.000
Ministero degli affari esteri			
(omissis)			
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	760.500	700.000	700.000
Ministero della pubblica istruzione			
(omissis)			
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera *b*): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)	500.000	500.000	500.000
Ministero del lavori pubblici			
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:			
— Art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	1.500.000	1.000.000	1.000.000
— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)	1.057.000	1.067.000	1.067.000
(omissis)			
Ministero della sanità			
(omissis)			
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)	200.000	200.000	200.000
(omissis)			
Ministero dell'ambiente			
(omissis)			
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)	107.450	104.450	104.450

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1995; si riporta il testo dell'art. 1, comma 63:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9, *legge 5 agosto 1978, n. 468*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A3121

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 12 marzo 2001, n. **166.**

Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.

Alle regioni e alle province autonome

Alle aziende e associazioni professionali interessate

Con circolare n. 165 del 31 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000, sono state fornite informazioni circa la corretta applicazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari nonché circa le relazioni esistenti con le norme metrologiche applicabili ai prodotti alimentari.

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, in relazione a ulteriori quesiti pervenuti a questo Ministero ai quali si ritiene utile fornire risposta, trattandosi di problemi di interesse generale.

A) Gamme di volume.

1) Bevande spiritose.

Le bevande contenenti alcool etilico di distillazione di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto-legge 4 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, possono essere poste in vendita solo se confezionate nella gamma comunitaria di volumi ivi indicati.

L'adozione del regolamento n. 1576/89, con il quale sono state stabilite norme circa la designazione, la definizione e la vendita di talune bevande spiritose (contenenti, cioè, alcool di distillazione: acquaviti, liquori, amari, bitter ed altre), e la relativa applicazione negli Stati membri stanno seguendo un indirizzo diverso. In molti Stati membri la gamma obbligatoria in parola si applica solo alle bevande spiritose rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento comunitario, alle bevande cioè che hanno un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 15%.

Risultano attualmente in circolazione in ambito comunitario, pertanto, bevande di fantasia costituite da succhi di frutta o altri liquidi alimentari con aggiunta di alcool etilico o acquaviti (rum, whiski, grappa, ecc..) in misura inferiore al 15% e confezionate in contenitori generalmente utilizzati per il confezionamento delle bevande analcoliche, quali 275 ml e 330 ml.

Alla luce di quanto sopra, considerata anche l'accettazione di tale situazione da parte della Commissione europea, considerato che tali bevande così confezionate devono poter circolare in ambito comunitario e che anche le aziende italiane devono poter competere al riguardo con le aziende di altri Paesi, si precisa che la gamma obbligatoria, di cui all'allegato 1, punto 4, del decreto-legge n. 451/1976, come modificata dal decreto legislativo n. 106/1992, per quanto riguarda le bevande spiritose, si applica solo alle bevande disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1576/89, aventi titolo alcolometrico non inferiore a 15% vol.

Di conseguenza tutte le altre bevande contenenti alcool etilico o acquaviti, aventi titolo alcolometrico inferiore a 15% vol, hanno libertà di gamma fino all'adozione di una specifica norma comunitaria.

2) Acque minerali naturali, acque di sorgente ed altre acque confezionate.

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto legislativo n. 106/1992, all'allegato 1,

punto 8*a)*, ha previsto una gamma di volumi nominali per le acque, le acque minerali naturali e le acque gassate.

Tali volumi sono opzionali, nel senso che, in mancanza di specifiche disposizioni nazionali, possono essere utilizzati altri volumi, fermo restando che questi ultimi hanno diritto di circolazione comunitaria solo nei Paesi che li consentono.

In Italia, e solo per le acque minerali naturali, poi, è stato fissato il limite di 2 litri dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 105/1992. Ciò significa che, salvo che per le acque minerali naturali (che, si ripete, non possono essere condizionate in contenitori di capacità superiore a 2 litri), possono essere utilizzati altri volumi fino a 10 litri, oltre quelli elencati alla colonna 1 del citato allegato del decreto-legge n. 451/1976.

Si portano degli esempi per chiarire meglio quanto sopra:

a) un'acqua minerale naturale può essere confezionata in contenitori da 1,250 litri e circolare sul mercato nazionale (dove non è prescritta una gamma obbligatoria, salvo il limite massimo di 2 litri) e nei Paesi che consentono tale volume;

b) un'acqua minerale naturale confezionata in contenitori da 3 litri non può circolare sul mercato nazionale (considerato il limite dei 2 litri), ma può essere destinata a mercati che consentono detto volume.

c) le acque di sorgente e le altre acque potabili, oltre ai volumi previsti dal citato decreto-legge n. 451/1976, allegato 1, punto 8*a)*, possono essere confezionate anche in altri volumi e circolare sia sul mercato nazionale che sui mercati dei Paesi che li consentono.

In relazione alle disposizioni comunitarie che hanno previsto la possibilità di immissione sul mercato di acque potabili confezionate, senza peraltro prescrivere una specifica denominazione di vendita, si ritiene, altresì, utile precisare che la denominazione «acqua minerale naturale» è una denominazione protetta e riservata. Pertanto non possono essere utilizzati, per designare altri prodotti, termini facenti parte di tale denominazione o simili, quale «acqua mineralizzata», suscettibili di trarre in errore il consumatore circa la natura dei prodotti. Le parole «minerale» e «naturale», riferite alle acque, sono riservate alle acque minerali naturali riconosciute dalle competenti autorità dei Paesi di origine, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie in materia.

B) Acqueviti.

a) Il regolamento (CEE) n. 1576/89, all'allegato II, prevede, tra i prodotti a indicazione geografica, talune grappe regionali e la grappa di Barolo.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1977, inoltre, prevede la possibilità di produrre la grappa di Barolo mediante l'utilizzazione delle vinacce del vino Barolo.

Nel primo caso la produzione deve provenire dalla distillazione effettuata all'interno del territorio comunale di Barolo di materie prime prodotte nel comune di Barolo.

Nel secondo caso la produzione di grappa di Barolo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni al riguardo stabilite dal citato decreto n. 297/1997 per tutte le grappe ottenute alle stesse condizioni.

b) Lo stesso decreto n. 297/1997 ha contemplato la definizione di «acquavite», in quanto non prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 1576/89. La definizione data è la seguente: «Per acquavite si intende la bevanda spiritosa ottenuta dalla distillazione di fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate, in modo che la bevanda mantenga i princìpi aromatici delle sostanze fermentate».

Ai sensi di tale disposizione talune distillerie hanno avviato la produzione di nuove acqueviti, diverse da quelle contemplate dal citato regolamento comunitario. Si evidenzia al riguardo che il prodotto finito va posto in vendita con la denominazione «acquavite di» seguita dal nome della materia prima utilizzata, quale «acquavite di miele» ottenuta dalla distillazione del miele fermentato.

Dette acqueviti dovranno avere un titolo alcolometrico minimo non inferiore a quello minimo previsto dal citato regolamento comunitario e cioè 36% vol.

C) Carni bovine e bufaline.

La legislazione italiana (legge 4 aprile 1964, n. 171, art. 1, decreto ministeriale 3 febbraio 1977, articoli 9 e 10) prevede che le carni poste in vendita al consumatore devono riportare l'indicazione della categoria degli animali da cui provengono. Tali disposizioni sono da considerarsi non più applicabili, in quanto contrastanti con le regole dettate dal decreto legislativo n. 109/1992 per quanto riguarda le modalità e, per quanto riguarda la diversificazione delle carni delle specie bovina e bufalina, con i regolamenti (CE) n. 1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 e n. 1825 della Commissione del 25 agosto 2000.

Alla luce di quanto sopra, viste le esigenze manifestate dalle organizzazioni professionali interessate di avere disposizioni quanto più chiare è possibile, si ritiene utile evidenziare che le carni bufaline sono espressamente comprese nella categoria delle carni bovine. L'indicazione della loro specie, pertanto, è da ritenersi facoltativa.

D) Oli vergini di oliva.

A ulteriore chiarimento di quanto evidenziato nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000, si ritiene utile far presente che l'obbligo del preconfezionamento degli oli vergini di oliva non si applica, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 35/1968, come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109/1992, agli oli vergini trasportati dai frantoi ai luoghi di confezionamento nonché ai produttori agricoli che hanno trasformato le loro olive presso gli stessi frantoi.

Nel caso di vendita diretta al consumatore da parte dei frantoi o dalle aziende agricole l'obbligo del preconfezionamento è assolto con l'applicazione sui contenitori di un'etichetta sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 109/1992. In ogni caso la chiusura ermetica non è da ritenersi obbligatoria per tale tipo di vendita.

Si evidenzia, infine, che il testo del comma 2 dell'art. 26 del decreto n. 109/1992, a seguito di errata corrige, risulta così formulato: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario».

E) Precisazioni.

Si ritengono, infine, necessarie le seguenti precisazioni:

a) nella circolare n. 163 del 20 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1998) - paragrafo X - per meglio rispondere alle effettive esigenze di controllo da parte degli organi addetti, il registro di lavorazione delle materie prime, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, deve prevedere giornalmente i numeri dei misuratori e, solo al momento dell'accertamento, lo scarico delle relative materie prime utilizzate suddivise per tipologia di prodotti;

b) nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000 gli esempi riportati al punto 5 preceduti dalle parole «ne sono esempi» sono casi di esenzione del QUID.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: LETTA

01A3009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano manifestazione 2001. Estrazione 11 marzo 2001.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo, del Carnevale di Acireale, del Carnevale di Fano e del Carnevale di Putignano, avvenuta in Roma l'11 marzo 2001:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie C n. 17119 di lire 2 miliardi abbinato al carro del Carnevale di Viareggio «Le Rovine d'Italia»;

2) Biglietto serie B n. 34957 di lire 200 milioni abbinato alla canzone Luce (Tramonti a Nord Est) del Festival della canzone italiana di Sanremo;

3) Biglietto serie S n. 30563 di lire 150 milioni abbinato al carro del Carnevale di Acireale «Prendi il Largo Sicilia Mia»;

4) Biglietto serie P n. 87910 di lire 100 milioni abbinato al carro vincitore del Carnevale di Fano «Mago Merlino»;

5) Biglietto serie C n. 15244 di lire 50 milioni abbinato al carro vincitore del Carnevale di Putignano «Gatta ci cova».

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie C 17119 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie B 34957 L. 2.000.000;

3) Biglietto serie S 30563 L. 1.500.000;

4) Biglietto serie P 87910 L. 1.000.000;

5) Biglietto serie C 15244 L. 500.000.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N. 1677 MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N. 4468; 10 MAGGIO 1956, N. 550; 27 DICEMBRE 1956, N. 1571, 22 GIUGNO 1960, N. 814; 30 DICEMBRE 1970, N. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, N. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze-Amministrazione dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'amministrazione predetta.

N.B. — Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in bollo.

01A3126

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8996
Yen giapponese	109,83
Corona danese	7,4643
Lira Sterlina	0,62920
Corona svedese	9,1373
Franco svizzero	1,5354
Corona islandese	79,16
Corona norvegese	8,1230
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,57921
Corona ceca	34,563
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,51
Litas lituano	3,5993
Lat lettone	0,5643
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,7225
Leu romeno	24562
Tallero sloveno	216,4137
Corona slovacca	43,738
Lira turca	920617
Dollaro australiano	1,7960
Dollaro canadese	1,4098
Dollaro di Hong Kong	7,0162
Dollaro neozelandese	2,1378
Dollaro di Singapore	1,5882
Won sudcoreano	1166,78
Rand sudafricano	7,1633

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3175

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

al maresciallo ordinario di mare della Guardia di finanza Giovanni Macolino;

al maresciallo ordinario di mare della Guardia di finanza Francesco Sciotto;

al vicebrigadiere di mare della Guardia di finanza Giuseppe Sabatino;

al finanziere di mare della Guardia di finanza Domenico Luppino;

«Con tempestività ed elevata perizia, accorreva a bordo di una motovedetta, insieme ad altri commilitoni, in soccorso di una imbarcazione in difficoltà, con tre passeggeri a bordo, riuscendo a trainarla in zona sicura» - 22 gennaio 1999 - Livorno;

al vice ispettore della Polizia di Stato Antonio Di Grazia

«Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo riusciva a trarre in salvo un uomo che, precipitato accidentalmente in un dirupo, aveva riportato gravi ferite» - 23 maggio 1999 - Siracusa;

al sig. Andrea Gambarelli.

«Con coraggiosa determinazione si poneva all'inseguimento di un malvivente che aveva perpetrato uno scippo ai danni di una anziana donna, riuscendo infine a bloccarlo e a consegnarlo alle Forze dell'ordine» - 5 ottobre 1998 - Bergamo.

01A2986

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle persone sottoindicate:

al carabiniere Andrea Lazzarini - «Con generoso slancio ed esemplare altruismo, si introduceva in un'abitazione in fiamme riuscendo a domare l'incendio ed a trarre in salvo, dopo reiterati sforzi, un anziano uomo non deambulante» - 8 agosto 1999 - Montafia (Asti);

all'agente P.M. Pietro Colacelli - «Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, intervenuto in una abitazione al cui interno era esplosa una bombola di gas, riusciva a trarre in salvo un anziano privo di sensi, già in preda alle fiamme. Si prodigava poi a spegnere l'incendio ed a provvedere alla chiusura della condotta del gas, scongiurando così più gravi conseguenze» - 8 febbraio 1997 - Guglionesi (Campobasso);

al sig. Lorenzo Mazzi e al signor Alberto Poletti - «Con generoso impulso si prodigava, insieme ad altro animoso, per trarre in salvo una donna che, in preda ad una crisi depressiva, si era gettata nelle acque di un canale» - 2 agosto 1999 - Bastiglia (Modena).

01A2985

Invito pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con l'ACNUR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per il rifugiati) e l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), ha promosso un programma nazionale per la costituzione di una rete diffusa di accoglienza in favore dei richiedenti asilo, nonché per la promozione di interventi di sostegno e di integrazione in favore dei rifugiati.

Il predetto programma denominato «Programma nazionale di asilo» fa parte di un più generale protocollo di intesa, siglato fra il Ministero dell'interno, l'ACNUR e l'ANCI per l'attuaizone di politiche innovative in materia di protezione ed è stato finanziato dalla Commissione europea a carico del Fondo europeo per i rifugiati (istituito con decisione del Consiglio europeo n. 2000/596/CE del 28 settembre 2000) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Fondo straordinario dell'otto per mille, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998. I predetti finanziamenti sono stati richiesti e ottenuti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

Per l'attuazione del programma di cui sopra è stato quindi predisposto un invito pubblico, in favore di tutti i comuni d'Italia, a presentare proposte per il finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo e i rifugiati.

L'ANCI, di intesa con il Ministero dell'interno, provvederà a trasmettere il predetto invito a tutti i comuni italiani il cui testo integrale, le linee guida ed il modello standard per la presentazione delle domande di finanziamento saranno pubblicati su internet sul sito web del Ministero dell'interno www.cittadinitalia.it nonché su quello dell'ANCI www.anci.it

Il termine ultimo per la presentazione dei suddetti progetti è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

01A2983

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara con determinazione del segretario generale n. 61 del 26 febbraio 2001:

numero marchio: 38FE;

impresa: Karisma S.a.s.;

sede: Ferrara.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con determinazione del segretario generale n. 49 del 21 febbraio 2001. I punzoni di dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
28FE	Bianchi Pierpaolo	Renazzo (FE)
04FE	Ditta Vanini S.r.l.	Ferrara

2) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione dello stesso ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, con determinazione del segretario generale n. 49 del 21 febbraio 2001, ha revocato il marchio assegnato a tale impresa, disponendo la cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari; i punzoni di dotazione all'impresa sono stati, comunque, dalla stessa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara che li ha ritirati e deformati:

N. marchio	Impresa	Sede
21FE	Bini Alfredo	Lagosanto (FE)

01A2852 - 01A2984

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine di ciascuna, sono state dichiarate decadute dalla concessione del marchio stesso a seguito di mancato rinnovo relativo all'anno 2000, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 62 del 7 febbraio 2001

Numero marchio: 75-PE;

Impresa: Esposito Manuela;

Sede: Pescara.

Determinazione n. 63 del 7 febbraio 2001

Numero marchio: 70-PE;

Impresa: Domus Auri di De Luca Gianluca;

Sede: Manoppello (Pescara).

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio indicato a margine di ciascuna, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Pescara con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione n. 78 del 19 febbraio 2001

Numero marchio: 60-PE;

Impresa: Di Cesare Stefano;

Sede: Montesilvano (Pescara).

Determinazione n. 79 del 19 febbraio 2001

Numero marchio: 49-PE;

Impresa: Sestili Lina;

Sede: Pescara.

01A3019

REGIONE TOSCANA

Revoca alla società «Nuova Sorgente S.r.l.» dell'autorizzazione sanitaria al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale denominata «Cinciano», in Scorzè.

Con decreto dirigenziale n. 650 del 14 febbraio 2001, alla società «Nuova sorgente S.r.l.», avente sede legale in viale Kennedy, 65 - 30037 Scorzè (Venezia), codice fiscale n. 00159880525, è stata revocata l'autorizzazione sanitaria al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Cinciano»:

a) in contenitori di Pet già finiti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 3634 del 27 aprile 1992, rinnovata per trentasei mesi con il decreto dirigenziale n. 1717 del 23 giugno 1995;

b) in contenitori di Pet prodotti nel proprio stabilimento a partire da preforme di cui al decreto dirigenziale n. 1717 del 23 giugno 1995, rinnovato per dodici mesi con decreto dirigenziale n. 6912 del 12 novembre 1997.

01A2853

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza in data 22 dicembre 2000: «Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 3 febbraio 2001).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4, seconda colonna, nel secondo capoverso (sesto rigo) e nel quinto capoverso (nono rigo) del preambolo, dove è scritta la parola «*donazione*», leggasi la parola «*clonazione*».

01A3010

Comunicato relativo all'elenco delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione alla data del 31 dicembre 2000. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2001)

Al n. 25 dell'elenco citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «25. Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni *S.p.a.*»; leggasi: «25. Itas Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni *s.m.a.*».

01A3011

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651066/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77